



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 3 dicembre 2013

17304/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0360 (COD)**

**JUSTCIV 298
EJUSTICE 109
CODEC 2826**

NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 16559/13 JUSTCIV 274 EJUSTICE 101 CODEC 2654

n. prop. Comm.: 17883/12 JUSTCIV 365 CODEC 3077 + ADD 1 (en) + ADD 2

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza **[prima lettura]**
- Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

1. Con lettera del 13 dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza ("regolamento sull'insolvenza").

2. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito¹ e l'Irlanda² hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto.
3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere in merito al regolamento proposto il 22 maggio 2013.
5. Il regolamento proposto mira a rendere più efficienti ed efficaci le procedure di insolvenza transfrontaliere al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Questo obiettivo è in linea con le attuali priorità strategiche dell'Unione europea quali definite dalla strategia Europa 2020, ovvero promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più elevato e la conservazione dei posti di lavoro, nonché tutelare lo sviluppo e la sopravvivenza delle imprese, come proposto nello Small Business Act.
6. Come parte del programma generale "giustizia per la crescita", il regolamento proposto costituisce un importante elemento della risposta generale dell'Unione europea alle considerevoli difficoltà economiche in cui versano varie società e vari cittadini in tutta l'Unione.
7. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il tempo non è ancora maturo per avviare negoziati formali con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura. Vi sono stati tuttavia contatti informali a scopi informativi.

¹ Cfr. documento 6106/13 JUSTCIV 81 CODEC 811.

² Cfr. documento 8325/13 JUSTCIV 79 CODEC 777.

8. Il 6 e il 7 giugno 2013 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha proceduto a un primo *dibattito orientativo* sul regolamento proposto e, in tale occasione, ha approvato una serie di orientamenti generali per i lavori futuri¹.
9. La presidenza ha posto l'esame del regolamento proposto in cima alla lista delle priorità data l'importanza di procedure di insolvenza transfrontaliere efficienti per l'economia europea e in risposta all'invito del Consiglio europeo a esaminare rapidamente il regolamento proposto. Questa priorità si riflette nella programmazione dei lavori del gruppo competente del Consiglio per il secondo semestre del 2013 in cui undici giorni di riunione sono dedicati all'argomento.
10. Alla luce delle discussioni svoltesi dal luglio 2013, la presidenza è del parere che sia necessario sottoporre nuovamente il fascicolo al Consiglio per un dibattito orientativo su alcuni aspetti chiave, riportati nella parte II della presente nota, al fine di spianare la strada ai progressi sostanziali da compiere sul regolamento proposto.

II. ORIENTAMENTI PER I LAVORI FUTURI

A. Competenza giurisdizionale per l'apertura di una procedura d'insolvenza

1) Articolo 3 Competenza internazionale

11. *Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)*

12. L'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento sull'insolvenza limita la categoria di persone abilitate a richiedere l'apertura delle procedure territoriali d'insolvenza a determinati creditori che presentano un legame particolare con lo Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore. Trattasi dei creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede è situato nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.

¹ Cfr. documento 10050/13 JUSTCIV 134 EJUSTICE 51 CODEC 1201.

13. Dalle discussioni in sede di Gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza) è emerso finora un ampio sostegno a favore dell'estensione della categoria di persone abilitate a richiedere l'apertura delle procedure territoriali alle autorità pubbliche che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, hanno il diritto di richiedere l'apertura delle procedure d'insolvenza.
14. *La presidenza invita pertanto il Consiglio a confermare che le autorità pubbliche che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, hanno il diritto di richiedere l'apertura delle procedure d'insolvenza siano incluse nella categoria di persone abilitate a richiedere l'apertura delle procedure territoriali d'insolvenza.*

2) *Articolo 3x Verifica della competenza*

15. Il 6 e 7 giugno 2013 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha confermato il ricorso al concetto di "centro degli interessi principali" ("COMI"), come precisato dal regolamento proposto, per determinare quale Stato membro sia competente, fatto salvo l'esame di eventuali misure aggiuntive e proporzionate che possano contribuire a evitare il "forum shopping" pretestuoso.
16. Sulla falsariga di tale orientamento, il Gruppo ha proceduto ad ampie discussioni per esaminare le possibili misure aggiuntive e proporzionate che possono contribuire a evitare il "forum shopping" pretestuoso, ma non è stato in grado finora di giungere ad una conclusione sulla questione. La presidenza desidera pertanto sottolineare l'importanza di prendere ulteriormente in esame la questione e invita il Gruppo a portare avanti i lavori avviati.

3) *Articolo 3y Impugnazione dinanzi al giudice della decisione di apertura della procedura principale*

17. Dalle discussioni in sede di Gruppo è emerso un ampio sostegno alla proposta di conferire a tutti i creditori il diritto di impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale, in base a criteri di competenza. Si è altresì discussa l'eventualità di concedere lo stesso diritto ad altri terzi interessati, compresi i debitori. È stato inoltre affermato che occorre integrare la disposizione per includervi la possibilità di impugnare la decisione di apertura della procedura principale per motivi diversi dalla competenza, ove previsto dal diritto nazionale.

18. Rimane tuttavia necessario proseguire le discussioni a livello tecnico per stabilire se sia opportuno conferire ai terzi interessati, compresi i debitori, il diritto di impugnazione in questione o se si debba introdurre un termine uniforme di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza.
19. *La presidenza propone pertanto che il Consiglio confermi che al creditore sia conferito il diritto di impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale, in base a criteri di competenza. È necessario un ulteriore esame per determinare se ai terzi interessati, compresi i debitori, debba spettare il diritto di impugnazione in questione. Sarebbe anche opportuna un'ulteriore riflessione a livello tecnico sull'opportunità di prevedere convergenze circa un eventuale termine uniforme di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza principale che rientra nel campo di applicazione del regolamento proposto.*
- 4) *Articolo 3 bis Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente***
20. Il Gruppo ha accolto con favore la precisazione nella proposta secondo cui i giudici degli Stati membri nel cui territorio sono state aperte procedure d'insolvenza sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalle procedure e che vi si inseriscono strettamente. Alcuni Stati membri hanno chiesto nondimeno ulteriori indicazioni su ciò che deve intendersi per azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.

21. È emerso inoltre un ampio sostegno a favore della proposta di consentire al curatore fallimentare, nel caso in cui una delle azioni di cui al precedente punto 20 sia connessa ad un'altra azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, di ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici del luogo del domicilio del convenuto oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti a norma del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione). Ciò significa che la competenza dovrebbe essere basata in linea di massima sull'articolo 4 e sull'articolo 8, punto 1, del regolamento summenzionato. Si è tuttavia ravvisata l'opportunità di offrire al debitore non spossessato la stessa possibilità, purché lo stesso debitore sia in grado, a norma del diritto nazionale, di promuovere azioni in rappresentanza della massa fallimentare.
22. *La presidenza invita pertanto il Consiglio a confermare il principio secondo il quale i giudici degli Stati membri nel cui territorio sono state aperte procedure d'insolvenza sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalle procedure e che vi si inseriscono strettamente, a condizione che alcuni esempi di dette azioni siano inclusi in un considerando del regolamento riveduto. Tali esempi non devono pregiudicare o annullare la genericità del termine.*
23. *Inoltre, la presidenza invita il Consiglio a confermare che, se un'azione che deriva direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inserisce strettamente è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore fallimentare può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012. Ciò significa che la competenza dovrebbe essere basata in linea di massima sull'articolo 4 e sull'articolo 8, punto 1, del regolamento summenzionato. Il debitore non spossessato dovrebbe avere la stessa possibilità, purché sia in grado, a norma del diritto nazionale, di promuovere azioni in rappresentanza della massa fallimentare.*

B. Registri di insolvenza

24. Per migliorare la comunicazione di informazioni pertinenti e tempestive ai creditori e ai giudici coinvolti ed evitare l'apertura di procedure d'insolvenza parallele, il regolamento proposto prevede per gli Stati membri l'obbligo di istituire registri di insolvenza che contengano talune informazioni sul debitore e sul curatore fallimentare, nonché informazioni concernenti le procedure di insolvenza. Questi registri d'insolvenza nazionali devono essere interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
25. Il 6 e 7 giugno 2013 il Consiglio "Giustizia e affari interni", tenendo conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati, ha confermato l'impegno ad adoperarsi affinché siano istituiti i pertinenti registri d'insolvenza a livello nazionale e affinché detti registri siano resi interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.
26. *Secondo tale orientamento e in risposta alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri a livello tecnico, la presidenza invita il Consiglio ad approvare i seguenti principi:*
27. *L'istituzione dei registri d'insolvenza a livello nazionale e la loro interconnessione e accessibilità attraverso il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbero essere realizzate nel rispetto della legislazione europea in materia di protezione dei dati.*
- a) Società, persone giuridiche e persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente**
28. *Tenuto conto dell'interconnessione dei registri d'insolvenza nazionali, gli Stati membri dovrebbero includere nei rispettivi registri d'insolvenza nazionali informazioni relative alle procedure d'insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento riveduto concernenti società, persone giuridiche e persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente.*

29. *Le informazioni di cui al precedente punto 28 dovrebbero comprendere almeno informazioni essenziali relative alle procedure d'insolvenza. Rimane tuttavia necessario proseguire le discussioni a livello tecnico per individuare il tipo di informazioni da annoverare fra le informazioni essenziali.*
30. *Ciò non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di includere nei rispettivi registri d'insolvenza nazionali informazioni o documenti aggiuntivi, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.*
31. *Le informazioni essenziali di cui al precedente punto 29 dovrebbero essere rese accessibili al pubblico mediante il sistema di interconnessione dei registri nel portale della giustizia elettronica.*
32. *Nulla dovrebbe ostare a che gli Stati membri interconnettano informazioni o documenti aggiuntivi inclusi nei rispettivi registri d'insolvenza nazionali mediante il sistema di cui al punto 31.*

b) Persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente

33. *Gli Stati membri dovrebbero includere nei rispettivi registri d'insolvenza nazionali informazioni essenziali relative alle procedure d'insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento riveduto concernenti persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente.*
34. *Gli Stati membri dovrebbero poter assoggettare l'accesso a tali informazioni a criteri di ricerca supplementari concernenti il debitore. Tali criteri non dovrebbero gravare in modo eccessivo sulle persone che ne fanno richiesta.*
35. *Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che l'accesso alle informazioni essenziali relative alle persone fisiche di cui al punto 33 sia subordinato a garanzie adeguate a tal fine. Saranno tuttavia necessarie ulteriori discussioni per determinare quali garanzie si possano considerare adeguate; tali garanzie non dovrebbero gravare in modo eccessivo sulle persone che ne fanno richiesta.*

c) Diritti per l'accesso alle informazioni essenziali

36. *Molti Stati membri ritengono che una parte sostanziale delle informazioni essenziali relative alle procedure d'insolvenza che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento riveduto debba essere resa accessibile a titolo gratuito, a prescindere dal fatto che il debitore sia una persona fisica, una persona giuridica o una società. Si dovrà tuttavia dedicare ulteriore attenzione alla determinazione dell'esatta portata di queste informazioni.*
37. *Altre delegazioni hanno opinioni diverse riguardo alla questione di cui al precedente punto 36.*
38. *La presidenza ritiene pertanto che siano necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico sulla questione dei diritti per l'accesso alle informazioni essenziali.*

d) Istituzione di registri d'insolvenza nazionali e modalità di pubblicazione a livello nazionale

39. *Oltre alla pubblicazione delle informazioni nei registri d'insolvenza nazionali interconnessi e accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, dovrebbe essere imposto l'obbligo di pubblicare informazioni sull'apertura delle procedure d'insolvenza nello Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste nello stesso Stato membro.*

C. Cooperazione tra le procedure d'insolvenza principali e secondarie

40. *Dalle discussioni in sede di Gruppo nel corso del secondo esame del regolamento proposto è emerso un ampio sostegno a favore del miglioramento dei meccanismi di cooperazione tra procedure principali e secondarie previsto dal regolamento proposto.*
41. *Tenuto conto del riscontro positivo degli Stati membri, la presidenza riferisce che vi è un ampio sostegno a favore di un quadro di cooperazione tra procedure principali e secondarie.*

III. CONCLUSIONE

42. La presidenza invita il Consiglio "Giustizia e affari interni" a procedere a un dibattito orientativo sulla base degli orientamenti che figurano nella parte II della presente nota nella sessione del 5 e 6 dicembre 2013.
